

FAQ APICOLTURA

- QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PER GLI APICOLTORI/APICOLTRICI IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE SANITARIA?

Dal punto di vista sanitario un apicoltore che intende avviare l'attività prima di iniziare la stessa deve richiedere la registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN), tramite in SUAP, per l'assegnazione di un numero di registrazione unico e procedere al censimento annuale.

Per gli allevamenti familiari e amatoriali è possibile la registrazione in BDN direttamente presso la ASL e non tramite SUAP.

La normativa di riferimento attuale è il Regolamento (UE) 2016/429 e relativi Regolamenti delegati nonché il D.Lgs 5.8.2022 n. 134, mentre si è in attesa della definizione ed adozione del manuale operativo ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs 134/2022 che conterrà le procedure operative per la gestione del Sistema I&R. NB: alcune indicazioni sotto riportate sono pertanto state redatte tenendo conto della bozza di manuale operativo che potrebbe subire modifiche, anche sostanziali.

Se ha più di 10 alveari deve far vidimare dal servizio veterinario (Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche) un registro dei trattamenti farmacologici in cui registra i trattamenti a prescindere se utilizza farmaci ricettabili o no.

Se ha meno di 10 alveari registrare i trattamenti nel registro non vidimato.

Quanto detto per i medicinali veterinari tiene conto del Regolamento (UE) 2019/6 e Regolamenti di esecuzione. Si segnala inoltre, per il settore apicoltura, la specifica circolare ministeriale DGSAF prot. 16796 dell'11.7.2022 *"procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api"*.

Qualora intenda commercializzare il miele ed i prodotti dell'apicoltura deve registrare alla ASL (tramite il SUAP del Comune di riferimento) il laboratorio.

-DOVE PUO' ESSERE SCARICATO IL MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI DI MEDICINALI VETERINARI SOMMINISTRATI ALLE API (APIS MELLIFERA)?

<https://www.fnovi.it/node/49915>

-COSA SI INTENDE PER ALLEVAMENTI FAMILIARI?

Gli apicoltori che hanno un allevamento familiare (comunemente detto anche hobbistico o per autoconsumo), devono condurre un numero massimo di 10 alveari e devono registrare i trattamenti su un registro non vidimato dalle autorità veterinarie

-ALLA SEZIONE "ANAGRAFICA", NEL NUMERO CONCORDATO COME LIMITE MASSIMO DI 10 ALVEARI PER LA DICHIARAZIONE DI ALLEVAMENTO FAMILIARE, SI INTENDONO COMPRESI ANCHE GLI SCIAMI?

Si

-LA DETENZIONE DEL REGISTRO E' OBBLIGATORIA ANCHE PER COLORO CHE, PUR ESSENDO ISCRITTI ALLA BANCA DATI NAZIONALE APISTICA -BDN, HANNO SOLTANTO ARNIE (VUOTE E/O DISMESSE) E NESSUNO SCIAME?

Se sono iscritti all'anagrafe possono reintrodurre arnie in qualsiasi momento quindi è obbligatoria la tenuta del registro.

-QUALI MODELLI PER LA REGISTRAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI SOMMINISTRATI ALLE API DOVRANNO ESSERE VIDIMATI E QUALI NO?

Va vidimato il registro dei trattamenti il cui fac simile (REGISTRAZIONI DEI TRATTAMENTI) è presente nel manuale sopra citato

-CHI DOVRÀ VIDIMARE I REGISTRI NEL CASO?

Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL territorialmente competente

-DA QUANTE PAGINE DEVE ESSERE FORMATO IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI?

Non c'è un numero prefissato, sarà in proporzione alla consistenza dell'apiario e della frequenza dei trattamenti

-DOVE E COME SI REGISTRANO I TRATTAMENTI?

Nel "Modello per la registrazione dei medicinali veterinari somministrati alle api" dalla ASL seguendo le indicazioni presenti

-PER QUANTO TEMPO DEVONO ESSERE CONSERVATE LE REGISTRAZIONI DEI TRATTAMENTI?

5 anni

-E' NECESSARIO CONSERVARE LE PROVE DI ACQUISTO DEI MEDICINALI VETERINARI?

Si

-COME CI SI COMPORTA NEL CASO IN CUI I PRESIDI SANITARI SIANO STATI GIÀ ACQUISTATI MA DEI QUALI NON SI È CONSERVATA LA PROVA D'ACQUISTO?

Andrebbero recuperati i documenti presso la struttura dove sono stati acquistati

-E' NECESSARIO CONSERVARE LE PRESCRIZIONI VETERINARIE, OVE PRESENTI?

Si

-IN RELAZIONE AI REGISTRI DI APICOLTORI/APICOLTRICI PROFESSIONISTI/E, DUNQUE GIÀ VIDIMATI, SONO DA CONSIDERARSI IN REGOLA O NECESSITANO DI RINNOVO?

Essendo, quello nuovo, semplificato sarebbe meglio vidimare ed utilizzare quest'ultimo

-IL REGISTRO TRATTAMENTI PUÒ DURARE PIÙ DI UN ANNO?

Si, fino alla fine delle pagine

-PER QUANTO TEMPO BISOGNA CONSERVARE IL REGISTRO?

5 anni dalla data dell'ultimo trattamento registrato

INFORMAZIONI TECNICO/SANITARIE

-QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI IN MATERIA DI SMIELATURA?

DGR n. 136/2013 per la cessione diretta di piccoli quantitativi dal produttore al consumatore

DGR n. 208/2021 per la formazione degli operatori in materia di HACCP

Per tutto quello che riguarda la commercializzazione si rimanda al Reg CE n. 852/2004

-COSA SI INTENDE CON APICOLTORE CHE PRODUCE PER AUTOCONSUMO?

È l'apicoltore che **non** effettua attività commerciale, entro 10 alveari

-QUALI OBBLIGHI DEVE OTTEMPERARE L'APICOLTORE/APICOLTRICE CHE PRODUCE MIELE E/O ALTRI PRODOTTI DELL'APICOLTURA?

Registrarsi in BDN, farsi vidimare il registro dei trattamenti se in possesso di un numero di alveari superiore a 10, registrare i trattamenti, procedere al censimento annuale in BDN, fare la SCIA tramite il SUAP del Comune di riferimento per registrare il laboratorio e/o il punto vendita dove viene svolta l'attività, elaborare un manuale di autocontrollo in base ai principi dell'HACCP

-GLI APICOLTORI/APICOLTRICI CHE EFFETTUANO UN COMMERCIO LOCALE DI PICCOLI QUANTITATIVI (E PROPRIETARI AL MASSIMO DI 30 ARNIE), POSSONO USARE LO STESSO LOCALE DI SMIELATURA?

Se viene fatta la registrazione dell'attività usufruendo della deroga alle 30 arnie il locale può essere utilizzato dal solo apicoltore che ha fatto la richiesta.